

GIURISPRUDENZA CASA

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, RISPONDE ALL'ASSEMBLEA

«In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, cod. civ., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ.». Nella specie, la Suprema corte ha confermato (sent. n. 21966/17, inedita) la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale.

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

